



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 170/12**

Lussemburgo, 19 dicembre 2012

Sentenze nelle cause C-445/11 P  
Bavaria NV / Commissione e C-452/11 P Heineken Nederland BV e  
a./Commissione

**La Corte conferma le ammende di 198 milioni di euro e di 20,71 milioni di euro irrogate, rispettivamente, alla Heineken NV e alla Bavaria NV per la loro partecipazione a un'intesa sul mercato olandese della birra**

Con decisione del 18 aprile 2007<sup>1</sup>, la Commissione ha irrogato ammende per un importo complessivo superiore a 273 milioni di euro a diversi birrifici olandesi, tra i quali la Heineken NV e la sua controllata Heineken Nederland BV, nonché alla Bavaria NV per aver partecipato a un'intesa sul mercato olandese della birra durante il periodo compreso tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999.

Su tale mercato, i birrifici vendono il loro prodotto al cliente finale, segnatamente, mediante due canali di distribuzione: da una parte, il circuito di stabilimenti «horeca», vale a dire gli alberghi, i ristoranti e i bar, per la consumazione in loco e, dall'altra, il circuito «food» dei supermercati e dei negozi di vini e di alcolici, per il consumo a domicilio.

L'infrazione accertata dalla Commissione è consistita nel coordinamento dei prezzi e degli aumenti di prezzi della birra e nella ripartizione della clientela, sia nel settore «horeca» (hotels, ristoranti, caffè) sia in quello del consumo a domicilio nei Paesi Bassi, nonché nel coordinamento occasionale di condizioni commerciali diverse dai prezzi offerte ai singoli clienti nel segmento «horeca» nei Paesi Bassi.

La Commissione ha irrogato un'ammenda solidale di 219,28 milioni di euro alla Heineken e alla sua controllata Heineken Nederland e un'ammenda di 22,85 milioni di euro alla Bavaria.

Tali società hanno allora adito il Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione o la riduzione delle loro rispettive ammende.

Con sentenze del giugno 2011<sup>2</sup>, il Tribunale ha dichiarato, da una parte, che la Commissione non aveva dimostrato che l'infrazione verteva sul coordinamento occasionale di condizioni commerciali diverse dai prezzi offerte ai singoli clienti nel segmento «horeca». Dall'altra parte, quanto alle ammende, il Tribunale ha statuito che, per concedere alle società un risarcimento equo in ragione della durata eccessiva del procedimento, la riduzione dell'importo dell'ammenda già effettuata dalla Commissione doveva essere portata al 5%.

Conseguentemente, l'ammenda irrogata solidalmente alla Heineken e alla sua controllata, di un importo iniziale di 219,28 milioni di euro, è stata ridotta a 198 milioni di euro. L'ammenda irrogata alla Bavaria, di un importo iniziale di 22,85 milioni di euro, è stata ridotta a 20,71 milioni di euro.

Le società hanno proposto impugnazione dinanzi alla **Corte di giustizia** che, con le sentenze odierne, **respinge in toto le censure dedotte**.

In particolare, la Corte dichiara che il Tribunale non ha violato il principio di parità di trattamento nel concludere che la situazione oggetto della decisione della Commissione in ordine a tale intesa non

<sup>1</sup> Decisione della Commissione del 18 aprile 2007, C (2007) 1697 relativa a una procedura di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/B/37.766 – Mercato olandese della birra) (GU 2008 C 122, pag. 1).

<sup>2</sup> Sentenze del Tribunale del 16 giugno 2011, Heineken Nederland BV e Heineken/Commissione ([T-240/07](#)) e Bavaria BV/Commissione ([T-235/07](#)), v. anche Comunicato stampa n. [62/11](#).

poteva essere paragonata a quella oggetto di una precedente decisione della Commissione nel settore della birra in Belgio. Il raffronto tra le ammende imposte ai destinatari delle due decisioni relative a infrazioni distinte, infatti, rischierebbe di snaturare le funzioni specifiche che le diverse fasi del calcolo di un'ammenda assolvono, in quanto gli importi finali delle ammende riflettono circostanze specifiche proprie di ogni intesa.

La Corte dichiara anche che il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa di tali società non sono stati violati a causa al diniego, ad esse opposto, di accesso alle indicazioni apportate alla comunicazione degli addebiti da un'altra parte del procedimento.

La Corte, infine, respinge l'argomento dedotto dalla Heineken secondo il quale il Tribunale, prima di pronunciarsi sulle cause in oggetto, avrebbe dovuto statuire con riguardo a un'altra causa connessa al medesimo cartello<sup>3</sup>, in cui il Tribunale ha affermato che il birrificio Koninklijke Grolsch non aveva partecipato all'intesa. A tal riguardo, la Corte sottolinea che la circostanza che l'infrazione non potesse essere imputata alla Koninklijke Grolsch, ma che avrebbe dovuto essere imputata alla sua controllata (vale a dire la Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV), è inconferente riguardo all'infrazione commessa dalla Heineken.

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il testo integrale delle sentenze ([C-445/11P](#) e [C-452/11P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*

---

<sup>3</sup> Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2011, Koninklijke Grolsch/Commissione ([T-234/07](#)), v. anche Comunicato stampa n. [93/11](#).